COMUNE DI GROTTAMMARE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita da parte del Comune di Grottammare.

Articolo 2
Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Grottammare può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte nell'anagrafe del Comune che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Grottammare o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera.

2.La cittadinanza benemerita può essere concessa anche alla memoria.

Articolo 3
Criteri per la concessione della cittadinanza benemerita

1.Il Comune di Grottammare può concedere la cittadinanza benemerita premiando l'attività di quei cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Grottammare promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

2.La cittadinanza benemerita può essere concessa anche alla memoria.

Articolo 4
Modalità di concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita

1. La proposta di concessione dell'onorificenza è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, anche su proposta di un Assessore, di un Consigliere comunale, di enti, associazioni o istituzioni.

2. L'onorificenza è conferita dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari.

3. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferita l'onorificenza. La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

4. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

5. La cittadinanza onoraria e benemerita è conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale.

6. La concessione dell'onorificenza è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.

7. Prima della concessione dell'onorificenza, in fase istruttoria, il Comune accerta il consenso dell'interessato.

Articolo 5
Revoca della cittadinanza onoraria e benemerita

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta, può proporre la revoca dell'onorificenza per motivi di particolare gravità. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei propri componenti, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari.

Articolo 6
Istituzione dell'albo dei cittadini onorari e dell'albo dei cittadini benemeriti

1. E' istituito l'albo dei cittadini onorari di Grottammare nel quale sono iscritti coloro cui è stata concessa la cittadinanza onoraria.

2. E' istituito l'albo dei cittadini benemeriti di Grottammare nel quale sono iscritti coloro cui è stata concessa la cittadinanza benemerita.

3. L'iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione dell'onorificenza.

Articolo 7
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.